

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTO PAOLO LEMBO

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva  
sui consorzi obbligatori di bonifica.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto emerso nell'ufficio di presidenza del 23 giugno 1994 e nella seduta in cui è stato deliberato di effettuare l'indagine conoscitiva sui consorzi obbligatori di bonifica, ritengo opportuno avviare l'indagine stessa con una breve relazione introduttiva finalizzata ad individuare i problemi attuali relativi ai consorzi stessi e a favorire la puntualizzazione del programma dell'indagine.

È evidente che l'odierna relazione non pretende di essere esaustiva e mi riservo, pertanto, di integrarla con la documentazione che perverrà alla Commissione sul tema, secondo le modalità approvate nella seduta del 23 giugno e secondo quanto previsto nella proposta di programma.

Mi auguro altresì che il dibattito nella seduta odierna favorisca ulteriori precisazioni del lavoro da svolgere facendo emergere con chiarezza gli orientamenti della Commissione circa i problemi da affrontare e le metodologie da applicare.

Venendo al tema in esame, osservo che la questione delle bonifiche in Italia ha origini lontane nel tempo, tanto che la prima disciplina organica in materia risale al 1882, quando con la legge n. 869 (la cosiddetta legge Baccarini), si considerò per la prima volta, sia pure per limitati profili, la questione delle bonifiche come problema a sé stante. L'attuazione della legge Baccarini fu poi affidata alla legislazione speciale, successivamente confluita nel testo unico approvato con regio decreto n. 3256 del 1923.

Le nuove esigenze sorte in seguito determinarono l'emanazione del regio decreto n. 215 del 1933, che introdusse il concetto di bonifica integrale unificando i regimi giuridici degli interventi e che costituisce ancora oggi la normativa base in materia. Il principale apporto di novità recato da tale disciplina a livello pubblicitico consiste nella convergenza codificata tra interessi pubblici e interessi privati, risolta nella figura del consorzio, ente pubblico associativo di autogoverno costituito dai privati interessati ed al quale viene affidata l'attività di bonifica.

Dall'esame della legislazione successiva si rileva un interesse particolare per l'effettuazione di interventi specifici nelle varie zone piuttosto che una revisione della struttura consortile così come delineata dal regio decreto citato. In particolare, con i cosiddetti piani verdi (leggi n. 454 del 1961, n. 910 del 1966 e n. 592 del 1971) e con le leggi n. 911 del 1952 e n. 102 del 1971, le competenze degli enti vengono diversificate e la tipologia degli interventi assai differenziata, generando talvolta incertezze. Con tale legislazione, tuttavia, la bonifica viene già finalizzata alla nuova realtà economica e sociale, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente e alla difesa del suolo, superando in tal modo le finalità prevalentemente igienico-sanitarie, al raggiungimento delle quali erano diretti i precedenti interventi legislativi.

L'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni la competenza legislativa in materia di bonifica e l'articolo 118 le relative funzioni amministrative; tali funzioni sono state ad esse trasferite, peraltro in modo completo ed anche prevedendo la possibilità di accordi per supe-

rare i limiti territoriali di competenza, dapprima con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 (articolo 1, lettera *h* e articolo 4 lettera *f*) e poi con gli articoli 66, 67, 68, 69 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Colgo l'occasione per rammentare che una raccolta della legislazione regionale in materia è in distribuzione presso gli uffici della Commissione, qualora si volessero fare anche delle comparazioni a questo livello già in fase preliminare.

In linea generale si può tuttavia affermare che la legislazione regionale ha in gran parte sostanzialmente ricalcato quella statale, creando in qualche caso contrasti tra consorzi e regioni anche con interventi con i commissari di Governo.

Tenuto presente quanto sopra, il fondamentale quadro normativo di riferimento resta quindi a tutt'oggi costituito dal regio decreto n. 215 del 1933, del quale sembra necessario sottolineare l'inadeguatezza rispetto alla situazione attuale, anche in relazione al contesto generale del territorio e nell'ambito del quale i consorzi rappresentano ancora il momento esponenziale di una vetusta impostazione dei rapporti e del coordinamento dell'attività pubblica e privata.

La natura giuridica di tali enti è stata oggetto di ampio dibattito, anche in riferimento alla possibilità per le regioni di sopprimerli; si ritrovano così in giurisprudenza pronunce che qualificano i consorzi come enti autonomi portatori di propri distinti interessi di carattere privatistico (TAR Lazio, sentenza n. 679 del 1976), mentre in dottrina si è sostenuto il carattere meramente corporativo degli interessi rappresentati e comunque la prevalenza dell'interesse pubblico costituzionalizzato, con riferimento all'articolo 44 della Costituzione. Si è altresì particolarmente ribadito il carattere associativo dei consorzi, la particolarità delle funzioni loro demandate, l'attribuzione della personalità giuridica pubblica a tali consorzi, tutti giustificanti i penetranti poteri di vigilanza e controllo cui essi sono sottoposti o, se mi per-

mettete, a cui dovrebbero essere sottoposti.

Si tratta, quindi, di enti esponenziali di gruppi omogenei, la cui attività è eminentemente funzionale; in tale prospettiva si pone anche il citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che trasferisce alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato relative ai consorzi di bonifica ma non già le funzioni esercitate dai consorzi stessi.

Sulla scorta di tale disposizione la Corte di cassazione (sentenza n. 2847 del 1984) ha quindi affermato la natura di ente pubblico ed economico dei consorzi stessi, ferma restando la possibilità di sopprimerli per motivate esigenze specifiche, come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 1962. Soluzione contraria, peraltro, è stata adottata con riferimento ai consorzi di bonifica montana, che non sono oggetto della presente indagine, traendo il loro motivo di esistere e anche la loro articolazione da norme diverse.

Passando, ora, ad una breve illustrazione della struttura dei consorzi, si rileva che tali enti sono retti da uno statuto e da eventuali regolamenti deliberati dal consiglio ed approvati dall'organo regionale competente o dall'ente delegato. Gli organi dei consorzi sono l'assemblea dei consorziati (cioè gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti e pagano il contributo consortile); il consiglio dei delegati, eletto dall'assemblea; la deputazione amministrativa (con compiti esecutivi); il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

In particolare, mi sembra necessario sin da ora porre in evidenza che il modello normativo relativo alla struttura dei consorzi è imperniato sulla necessaria e imprescindibile connessione tra benefici di cui sono o dovrebbero essere fruitori i consorziati per effetto delle opere consortili, i contributi posti a carico di questi ultimi e il diritto di voto.

I controlli sui consorzi sono esercitati dalle regioni, che hanno variamente disposto in materia, talvolta anche prevedendo un potere generale di controllo su tutti gli atti trasmessi agli organi regionali.

Per effetto dell'articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 812 del codice civile, i proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli (nonché lo Stato, le province e i comuni, per i beni di loro pertinenza) sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e a quelle di funzionamento dei consorzi.

La Cassazione (sentenza n. 4081 del 1986) ha configurato i contributi dei consorziati come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi ed equiparati alle imposte dirette; la suprema Corte ha altresì precisato che i contributi costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti (sentenza n. 153 del 1976). La riscossione dei contributi è peraltro regolata dalle stesse norme sulla esazione delle imposte dirette ed il potere impositivo è loro conferito sia dalla legislazione statale (in particolare dall'articolo 10 del regio decreto citato) sia da quella regionale. Interpretando correttamente l'articolo 812 del codice civile, vanno intesi come soggetti di contribuzione anche gli elettrodotti, le ferrovie, le strade, i metanodotti, eccetera (« ... in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo »).

I contributi richiesti ai proprietari di immobili sono dovuti in funzione degli oneri derivanti dalla manutenzione e dall'esercizio della rete di bonifica che esplica la duplice funzione di regimazione idraulica del territorio e di allontanamento delle acque reflue ricevute dalla rete fognaria.

L'attività dei consorzi, quindi, insiste su un territorio, definito comprensorio di bonifica e comprendente un'area omogenea individuata con provvedimento di competenza del consiglio regionale; nel caso in cui il comprensorio interessi due o più regioni si applica il comma 2 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che prevede la possibilità di intese e uffici comuni.

È interessante rilevare che la legislazione regionale non ha recepito la distinzione operata da quella statale tra comprensori di prima e seconda categoria;

sono inoltre di competenza regionale la declassificazione e la modifica territoriale dei comprensori.

Si rileva altresì che sono inapplicate, nella prassi, le norme relative al piano generale di bonifica, previsto dall'articolo 4 del regio decreto n. 215 del 1933, principalmente a causa dell'astrattezza dei contenuti tradizionali del piano; l'articolo 6 del medesimo testo normativo individua una complessa procedura per l'approvazione di tale piano, procedura peraltro non applicabile nelle regioni che hanno già provveduto in materia.

In ordine all'effettuazione di opere di bonifica il regio decreto n. 215 del 1933 distingue tra opere di competenza dello Stato e opere di competenza dei privati. Il medesimo testo normativo elenca dettagliatamente le opere di competenza dello Stato; la legislazione successiva, in ciò seguita da quella regionale, si è tuttavia prevalentemente preoccupata della realizzazione di interventi specifici.

Le opere di competenza dei privati, riferite particolarmente all'interesse dei singoli fondi e da effettuarsi nell'ambito del piano generale, sono state sempre considerate marginali in relazione allo sviluppo delle singole aziende, confondendosi quindi con le normali opere finanziate dalle leggi speciali.

Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di competenza pubblica, l'articolo 9 del regio decreto n. 215 del 1933 le poneva interamente a carico dello Stato in alcune zone disponendo, per i restanti comprensori, un contributo diversificato e comunque superiore al 75 per cento; la restante somma era posta a carico dei consorziati; la successiva legislazione ha ampliato l'entità del contributo statale, che è pari normalmente al 100 per cento.

L'esecuzione delle opere, invece, avviene mediante l'istituto della concessione di esecuzione, sempre seguita nelle leggi regionali. Al riguardo si fa presente che in materia si applicano le norme sulla espropriazione e sui lavori pubblici, sebbene i consorzi, in quanto enti pubblici economici, non siano tenuti ad applicare la normativa sugli appalti pubblici.

L'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, infine, sono poste a carico dei proprietari, con l'eccezione di alcune opere poste a totale carico dello Stato e delle regioni.

Come si è già accennato, la realtà e le funzioni dei consorzi di bonifica sono oggi profondamente cambiate rispetto alla situazione esistente solo pochi decenni orsono; in particolare la bonifica è ormai uno strumento ordinario di gestione del territorio, come anche ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 66 del 1992), sicché alle originarie funzioni consortili di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si sono affiancate quelle relative alla tutela del suolo, della qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio.

La profonda urbanizzazione degli ultimi decenni ha inoltre determinato una situazione per cui l'equilibrio idraulico garantito dai consorzi tutela e favorisce non più solo i terreni agricoli ma anche i fondi urbani, ed in tale prospettiva è intervenuto il legislatore, che con la legge-quadro sulla difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183) ha configurato i consorzi di bonifica come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.

In materia bisogna altresì tener presente la recentissima legge-quadro sulle risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36) che, nel confermare il ruolo fondamentale dei consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ad essi anche funzioni in materia di usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura sia alla facoltà attribuita ai consorzi stessi di utilizzazione delle medesime per altri usi.

Pertanto, come è stato rilevato al convegno dell'ANBI svoltosi a San Donà di Piave nel 1992, oggi la bonifica « ... rivolge la sua attenzione non solo alla garanzia

della sicurezza idraulica del territorio e dell'irrigazione, ma anche alla protezione dello spazio rurale, alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario, al risanamento e alla tutela della quantità e qualità delle acque, favorendo anche gli usi plurimi e collaborando per il controllo delle acque sotterranee ».

A questo proposito, ad esempio, la legge regionale veneta n. 3 del 1976, articolo 14, recita: « Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza. I consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti ».

Secondo i dati più aggiornati i consorzi di bonifica attualmente operanti in Italia sono 199, ai quali occorre aggiungere anche alcuni consorzi di miglioramento fondiario, e la superficie sulla quale essi svolgono la loro attività è pari a circa 14 milioni di ettari, e quindi a circa il 45 per cento del territorio nazionale.

I canali consortili si sviluppano per complessivi 100 mila chilometri e le opere di difesa presentano argini per 16.932 chilometri; le briglie e gli sbarramenti per laminazioni piene sono 35 mila chilometri, le opere di irrigazione - invasi e vasche - ammontano a 564 e gli impianti idrovori a 600, mentre quelli di sollevamento sono 1.097. I pozzi sono 558, gli acquedotti rurali 687 e gli impianti di produzione di energia 112. Le strade consortili sviluppano complessivamente 15.583 chilometri.

Per quanto concerne i problemi organizzativi ed amministrativi dei consorzi, si fa presente che la tutela e la vigilanza sui consorzi stessi è di esclusiva competenza regionale, sicché a tali enti, oltre che ai consorzi stessi, bisognerà chiedere dettagliate informazioni in merito.

In ordine ai problemi operativi è nota l'esigenza di provvedere al completamento ed ammodernamento degli impianti iniziati nonché di quelli già realizzati ma or-

mai vetusti. In relazione ai nuovi compiti determinati dalla difesa del suolo, si prospetta altresì la necessità di provvedere ad azioni di sistemazione idraulica e manutenzione nonché di ristrutturazione e ripristino degli impianti di difesa idraulica e scolo.

I contributi consortili nel 1993 sono ammontati a 620 miliardi. In ordine a tale ultimo dato non si può, tuttavia, non segnalare che i profondi cambiamenti nell'attività dei consorzi, nelle funzioni loro attribuite e nella radicale trasformazione dell'assetto del territorio italiano per effetto dell'urbanizzazione e della industrializzazione che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, suscitano più di una perplessità sulle modalità di finanziamento dei consorzi. Infatti, il potere attribuito ai consorzi di imporre contributi alle proprietà consorziate si giustifica principalmente in base ai benefici goduti dai terreni agricoli per effetto delle opere consortili; tale giustificazione, che poteva considerarsi adeguata sessanta anni or sono, non sembra tuttavia essere ancora condivisibile.

I predetti benefici, infatti, non sono più un appannaggio esclusivo degli agricoltori, ma fanno parte integrante di un'azione rivolta alla complessiva tutela del territorio che interessa anche le aree urbane ed industriali. Sembra quindi necessario un profondo ripensamento delle modalità di finanziamento dei consorzi. Oltre a ciò, il rapporto è di dubbia e difficile individuazione e quantificazione.

Al riguardo, con Amadei (1993) possiamo richiamare il concetto di « bonifica integrale », formulato dal Serpieri. Secondo il celebre economista, l'intervento idraulico e la successiva colonizzazione erano le azioni che trasformavano l'area interessata in una zona adatta a divenire sede di vita rurale, mentre la bonifica in senso lato la adattava in modo permanente alla produzione agricola. Nel concetto di « integralità » dominava dunque sempre l'aspetto rurale della bonifica.

Scriva Amadei che solo in seguito « si riconobbe che si potevano distribuire in parte i costi tra i proprietari degli im-

obili sulla base di un beneficio economico generale, che derivava dal miglioramento igienico dell'ambiente, dall'acquisizione da parte della popolazione del luogo di tutte le comodità della vita (sviluppo della viabilità, disponibilità di acqua potabile, eccetera) che senza la bonifica non avrebbero potuto svilupparsi per povertà di ambiente, difficoltà tecniche e vincoli economici. A fianco del beneficio economico generale vi era poi il beneficio economico particolare, corrispondente all'incremento di reddito ottenuto dai singoli proprietari di immobili (come effetto della bonifica) ».

Più tardi (1963), Enzo Di Cocco scriveva: « Un appezzamento del comprensorio il quale, per strette ipotesi, non tragga nessun beneficio diretto dalle opere di bonifica, né idrauliche, né di acquedotto, né di strade, ha tuttavia un beneficio indiretto, per il solo trovarsi in ambiente più dotato. Un mercato di assorbimento più ampio, i migliori e più prossimi servizi civili, commerciali e pubblici, inducono infatti condizioni più favorevoli per produrre, vendere e per acquisire mezzi strumentali e di consumo. Benefici non indagabili analiticamente con metodo quantitativo, ma innegabili ».

Amadei trasferisce questi concetti su un piano più generale: « Se sull'agricoltura iniziale si inserisce un fenomeno di sviluppo, il sistema economico può divenire in netta prevalenza industriale e terziario, tale cioè che la sua produzione dipende in misura molto limitata dal fattore terra che la bonifica ha valorizzato, ma molto dal capitale mobile e dalle capacità personali che si sono costituite sul territorio. D'altra parte anche questi settori dell'economia sorti in tempi seguenti a quello agricolo, ricavano vantaggi notevoli dall'esistenza delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione ».

Vanno infine richiamati gli importanti servizi che l'attività agricola fornisce al di fuori del tradizionale prodotto destinato al consumo: cura dello spazio rurale, azione sul paesaggio, riciclo di acque inquinate, riciclo di reflui vari, prevenzione degli incendi e così via, di cui tutti beneficiamo.

La stretta connessione fra agricoltura ed attività consortile rappresenta il più importante collegamento fra bonifica e ambiente.

Direttive comunitarie, leggi nazionali e regionali ormai numerose hanno sottolineato la necessità di salvaguardare, anche attraverso l'attività agricola, le risorse non rinnovabili. In questo quadro, i consorzi di bonifica sono oggi coinvolti nelle problematiche relative alla protezione dello spazio rurale, alla tutela delle acque, alla riqualificazione degli ecosistemi agrari anche sotto il profilo paesaggistico.

Al momento attuale, tuttavia, anche se a molti appare ingiusto, la legge riconosce alla bonifica solo un effetto di ricaduta sul patrimonio immobiliare. Questo stato di cose non può essere ignorato e quindi il piano di classifica e di riparto della contribuzione si muove su una linea obbligata e, ormai, superata, anche per il mancato raccordo tra tali enti e il sistema di autonomie locali individuato e sancito dalla legge n. 142 del 1990.

Passando ora alle modalità di svolgimento dell'indagine, propongo che essa sia organizzata in quattro fasi di lavoro: la prima fase, avviata dalla relazione preliminare del 29 giugno 1994, e dedicata ad una attenta programmazione dell'indagine in cui coinvolgere l'intera Commissione sulla base di proposte fatte dall'ufficio di presidenza o dal gruppo informale di lavoro, dovrebbe consistere nella raccolta di tutto il materiale di documentazione disponibile attraverso il Servizio studi della Camera e la collaborazione da richiedere al Ministero (un primo passo in questo senso è già stato fatto in via informale).

La Commissione, sulla base del materiale così raccolto, dovrebbe dapprima definire gli obiettivi e tutte le modalità organizzative dell'indagine. In particolare dovrebbero essere redatti in questa fase precisi questionari per impostare la successiva fase di audizioni delle associazioni rappresentative, che dovrebbero essere inviati fin dal momento della convocazione dei singoli soggetti, in modo da circoscrivere le audizioni ai temi di interesse della Commissione. In secondo luogo, occorre

definire la successione delle audizioni secondo una precisa logica e conseguentemente, sempre in questa fase preparatoria, occorre prefigurare anche le modalità di una terza fase di approfondimento, successiva alle principali audizioni. Questa terza fase dovrebbe consistere nella richiesta dei dati ritenuti utili a tutti i consorzi sulla loro organizzazione e attività, nonché nell'eventuale svolgimento di ricognizione a campione su situazioni particolarmente significative. Infatti, in questa fase preparatoria occorre fissare i termini per lo svolgimento delle varie fasi fino all'ultima di esse, che consiste nella discussione del documento conclusivo. Tutti questi elementi dovrebbero essere raccolti in un documento organizzativo che la Commissione potrebbe approvare al termine della fase preparatoria.

La seconda fase dovrebbe consistere nelle audizioni delle associazioni rappresentative degli enti e delle categorie interessate, che dovrebbero essere avviate anche prima della conclusione della prima fase preparatoria. L'elenco delle audizioni da svolgere, infatti, è in buona parte necessariamente preordinato concernendo le associazioni di enti e categorie a livello nazionale. Le audizioni dovrebbero essere organizzate richiedendo la partecipazione dei massimi esponenti e dei principali esperti per ciascuna associazione. Sulla base del questionario, le audizioni dovrebbero rigorosamente concentrarsi sugli accertamenti utili a valutare lo stato degli enti, la loro reale condizione di efficienza e funzionalità, la validità dell'attuale ordinamento legislativo, sino a riconsiderare la persistenza delle ragioni istitutive degli enti di bonifica.

Occorre sottolineare in modo speciale le correlazioni attuali degli enti con un contesto fortemente dinamico costituito innanzitutto dal sistema delle autonomie territoriali in una fase di riforma e di forte espansione, e in secondo luogo dalla restante pubblica amministrazione avente competenze sul territorio (lavori pubblici, agricoltura, ambiente, trasporti) ricordando che la stessa pubblica amministrazione è in via di riforma sulla base della

delega in attesa di attuazione. Infine vanno considerate le correlazioni con la legislazione sulla difesa del suolo e per il disinquinamento delle acque, in fase di avanzata esecuzione.

Su tutti questi temi dovrebbe svolgersi ciascuna audizione, che dovrebbe essere seguita dall'invio di un documento organico da parte di ciascuna associazione. Lo svolgimento delle audizioni delle associazioni di carattere nazionale dovrebbe esaurirsi nel mese di luglio e concludersi con l'audizione delle regioni, delle province e dei comuni nonché dei rappresentanti del Ministero delle risorse agricole.

La terza fase dovrebbe essere impostata durante lo svolgimento della seconda e a partire dalle questioni emerse nelle audizioni delle associazioni di carattere nazionale. Tale fase, infatti, dovrebbe consistere in un lavoro di approfondimento e di elaborazione di dati al fine di verificare le opinioni espresse e le proposte avanzate nel corso delle audizioni, in modo da consentire una loro valutazione da parte della Commissione sulla base di elementi concreti.

Gli strumenti da utilizzare potrebbero essere: lo svolgimento di un'indagine generalizzata attraverso un questionario inviato a tutti gli enti di bonifica per raccogliere indici e dati sulla loro organizzazione e la loro attività; in secondo luogo, una ricognizione da svolgere sul posto di enti di bonifica a campione, scelti tra quelli che sembrano presentare le migliori condizioni per prefigurare possibili nuovi assetti organizzativi e funzionali. In terzo luogo, potrebbe ipotizzarsi in questa fase l'audizione di alcuni tra i massimi studiosi ed esperti in materia di autonomie locali, di amministrazioni organizzative e di economia agraria. A tali studiosi potrebbero essere tempestivamente inviati i resoconti stenografici delle audizioni di luglio.

La quarta fase è costituita dalla elaborazione di tutto il materiale, dalla relazione e dalla discussione del documento conclusivo, che dovrebbe contenere le linee di un possibile intervento riformatore in via legislativa, e alla loro discussione dovrebbe

partecipare attivamente anche il Governo, al fine di un sollecito avvio di una iniziativa legislativa in materia.

Poiché sono imminenti votazioni in Assemblea, dobbiamo sospendere la seduta. Alla ripresa chiederò alla Commissione di esprimersi favorevolmente sul programma dell'indagine conoscitiva, ferma restando la possibilità di integrazioni successive.

Sospendo la seduta fino al termine delle votazioni in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 17.**

**PRESIDENTE.** Chiedo scusa per la sospensione e la successiva precipitosa riconvocazione, ma la causa è completamente indipendente dalla nostra Commissione.

**CARMINE NARDONE.** Concordiamo, signor presidente, con la sua relazione, ma vorremmo sottolineare due aspetti sul piano metodologico.

In primo luogo, riteniamo indispensabile acquisire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni per quanto concerne le opere pubbliche realizzate, quelle in via di realizzazione e quelle per le quali sono stati chiesti finanziamenti. Mi sembra questo un punto chiaro, soprattutto al fine di valutare il rapporto tra l'attività istituzionale dell'ente e le opere pubbliche realizzate.

In secondo luogo, lei ha accennato – sempre a proposito degli strumenti per realizzare l'indagine – ad una ricognizione sul posto soprattutto dei consorzi di bonifica che funzionano meglio. Noi riteniamo che tale ricognizione debba riguardare anche quei consorzi la cui attività è stata particolarmente lontana e difforme dai compiti istituzionali.

**PRESIDENTE.** Accolgo questa raccomandazione, collega Nardone, e affido ai nostri funzionari l'incarico di verificare come acquisire tale documentazione, eventualmente anche mettendo a punto, sulla base di questi suggerimenti, il questionario che avevamo concordato di compilare.

GIACOMO DE GHISLANZONI CARDOLI. Ritengo che spetti alla Commissione determinare il materiale da acquisire e le metodologie di lavoro. Ci eravamo ripromessi di portare, nel giro di qualche giorno, il nostro contributo per verificare quale potesse essere il metodo di lavoro. Alla luce della sua relazione, signor presidente, riteniamo necessaria una riflessione, dopodiché potremo continuare l'esame della questione la prossima settimana.

PRESIDENTE. Avevamo demandato al costituendo gruppo di vagliare l'ipotesi ed esprimere una valutazione; credo che in questa fase i suggerimenti siano tutti accoglibili, poi occorrerà vedere cosa sia materialmente possibile fare anche nei tempi che abbiamo previsto per svolgere l'indagine.

ELIO COLOSIMO. Sono d'accordo con la esigenza di una valutazione degli ultimi dieci anni e principalmente del rapporto

consorzi-regioni; si tratta di un fatto molto importante, perché tra regione e regione vi sono diversità di valutazione. Pertanto, sono favorevole ad un'inchiesta comparata di tutte le regioni per verificare le varie situazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intende approvato il programma dell'indagine da me illustrato, con le integrazioni emerse nel corso del dibattito.  
*(Così rimane stabilito).*

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 19,30.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO